

### **CO.CO.CO. negli enti locali e decreto BERSANI**

Il decreto BERSANI Decreto Legge n.223/2006 pone con l'articolo 32 (Contratti di collaborazione) seri limiti al conferimento da parte delle amministrazioni pubbliche di contratti di collaborazione con soggetti esterni all'amministrazione.

Vi si legge che ai fini del contenimento della spesa il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 165/2001 che così stabilisce:

“6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.”

E' così sostituito:

“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici determinati;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

Di fronte a questa norma sorge il quesito, se essa riguardi qualunque tipo di collaborazione a carattere autonomo con la pubblica amministrazione, o soltanto le collaborazioni per le alte professionalità.

Da un articolo apparso su “Italia Oggi” del 18 agosto 2006, pagina 40 – (Collaborazioni, la stretta è limitata) firmato da Luigi Olivieri, si rileva come:

“ Tale disposizione applicabile come principio per gli enti locali è da considerare, invece, finalizzata a regolamentare e disciplinare in modo maggiormente restrittivo gli incarichi professionali e di collaborazione per alte professionalità.”

In tal modo, ne resterebbero escluse le CO.Co.CO che, nelle pubbliche amministrazioni, continuerebbero ad avere la loro ordinaria disciplina.